

3. La restituzione del deposito di cui al comma 1, lettera b), è riconosciuta fino ad un massimo del 0,10 per cento delle somme giocate; l'importo da restituire, è calcolato sulla base della media su base annua delle percentuali mensili di apparecchi attivi che abbiano trasmesso le comunicazioni dei dati di gioco inviate da ciascun concessionario nell'anno di riferimento purché uguale o superiore al 90 per cento; le comunicazioni dei contatori sono rilevate, per ogni mese di riferimento, sulla base dei messaggi inviati dal concessionario e regolarmente acquisiti dal sistema centrale, secondo la modalità prevista dalla convenzione di concessione a quel momento vigente. La percentuale di attribuzione dell'importo da restituire è calcolata secondo la seguente formula:

$$\frac{(Pm1 + Pm2 + Pm3 + Pm4 + Pm5 + Pm6 + \dots Pm12) * 100}{12}$$

12

dove: Pm 1 ,2, 3 ... 12= percentuale mensile, per i mesi da gennaio a dicembre 2012, calcolata come rapporto tra le comunicazioni dei dati dei contatori trasmesse nel mese e gli apparecchi attivi. L'importo da restituire, fino ad un massimo dello 0,10 per cento delle somme giocate, viene riconosciuto in misura corrispondente alla percentuale, rispetto all'importo complessivo, pari alla media su base annua delle percentuali mensili delle comunicazioni dei dati di gioco inviate da ciascun concessionario nell'anno 2011, purché tale media sia ricompresa nell'intervallo tra l'85 per cento ed il 90 per cento. La percentuale restituita è pertanto pari a quella effettivamente risultante dalla suddetta media su base annua.

#### Art. 4.

##### *Modalità operative di restituzione del deposito cauzionale*

1. L'Ufficio 12° della Direzione per i giochi, acquisiti dalla banca dati gestita dal partner tecnologico SOGEI, i dati di cui all'art. 2, provvede, nell'anno successivo a quello di riferimento a determinare gli importi dovuti ai sensi del presente decreto, dandone conto al concessionario interessato con opportuna comunicazione.

2. I concessionari possono presentare all'Ufficio 12° della Direzione per i giochi eventuali osservazioni nei quindici giorni successivi al ricevimento della comunicazione relativa ai dati presi a base per il calcolo; AAMS procede, nei quindici giorni successivi al ricevimento delle deduzioni, alla valutazione delle suddette osservazioni ed all'eventuale ricalcolo. Le eventuali osservazioni potranno riguardare esclusivamente i dati sulla base dei quali è stato calcolato l'importo da restituire. Per la somma determinata dall'esito della descritta procedura non è previsto conguaglio.

3. L'importo corrispondente alla restituzione dell'importo massimo dello 0,5 per cento delle somme giocate negli anni di riferimento, è imputato al capitolo di spesa 155 del bilancio di AAMS.

#### Art. 5.

##### *Disposizioni finali*

1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto è abrogato il decreto direttoriale 2011/ 9274 /

Giochi/ADI del 29 aprile 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 maggio 2011.

2. I requisiti tecnici dei punti di accesso oggetto di aggiornamento sono quelli indicati ai concessionari con provvedimento del Direttore per i giochi del 27 giugno 2011, da pubblicare sul sito istituzionale di AAMS, ovvero, nei casi eccezionali a valere dal 2012 nei quali la tecnologia prevista non può essere applicata, quelli indicati con successivo provvedimento del Direttore per i giochi da emanare entro il 31 marzo 2012, e da pubblicare sul sito istituzionale di AAMS, sulla base di quanto comunicato per il tramite del partner tecnologico SOGEI, anche in base alla sperimentazione citata;

3. Le specifiche per l'adeguamento del protocollo di comunicazione per il colloquio tra il sistema dei concessionari e il sistema di AAMS sono comunicate ai concessionari e pubblicate sul sito entro il 31 agosto 2011.

4. La rilevazione dei livelli di servizio per l'anno 2012 viene adeguata, a partire dalla data di stipula del nuovo atto di convenzione, secondo i criteri e le modalità previste nell'atto medesimo, ferma restando la restituzione dell'importo dello 0,10 della raccolta al raggiungimento della percentuale di cui all'art. 3.

5. Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2011

*p. il direttore generale:* TAGLIAFERRI

Registrato alla Corte dei conti il 1 agosto 2011

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 8 Economia e finanze, foglio n. 26

11A10996

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 10 giugno 2011.


**Ripartizione del Fondo agevolazioni alla ricerca per gli anni 2010-2011.**

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» ed in particolare l'art. 5 che prevede l'istituzione del Fondo Agevolazioni alla Ricerca, di seguito denominato FAR, la cui gestione è articolata in una sezione relativa agli interventi nel territorio nazionale ed in una sezione relativa ad interventi nelle aree depresse;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, pubblicato sul S.O. n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001 relativo alle «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297» entrato in vigore il 17 febbraio 2001;



Visto il comma 2 dell'art. 4 del predetto decreto che prevede la ripartizione annuale delle risorse del FAR tra le varie forme di intervento previste nel decreto stesso sulla base delle direttive del Ministro;

Considerato che in attuazione dell'art. 72 della legge n. 289/2002 (L.F. 2003), è stato emanato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 registrato dalla Corte dei Conti il 30 ottobre 2003, che stabilisce i nuovi criteri e le modalità di concessione dei contributi in favore delle imprese;

Considerato che con decreto ministeriale 2 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22 maggio 2008, si è provveduto all'adeguamento delle disposizioni del citato decreto 593/00 alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione, di cui alla comunicazione 2006/C 323/01;

Considerato che in attuazione dell'art. 93 della predetta L. 289/2002 gli stanziamenti del Fondo Agevolazioni alla Ricerca, con decreto n. 28906 del 25 settembre 2003, del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stati ripartiti su due capitoli di cui uno di alimentazione del fondo di rotazione;

Visto il decreto ministeriale 799 del 10 giugno 2002 recante «Procedure e modalità di funzionamento del Fondo Agevolazioni alla Ricerca» modificato dal decreto ministeriale 1563 del 25 novembre 2004 in applicazione del predetto art. 72 della L.F. 2003;

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (L.F. 2007) che istituisce, nello stato di previsione della spesa del Ministero, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato FIRST, al quale confluiscono gli stanziamenti relativi ai Progetti di ricerca di interesse nazionale delle Università (PRIN), al Fondo agevolazioni alla ricerca (FAR), al Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB) nonché le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) assegnate dal CIPE;

Considerato che dall'anno 2010 il FIRST non è stato rifinanziato e che le disponibilità iscritte nei predetti bilanci 2010 e 2011 sui competenti capitoli derivanti dal FAS si riferiscono ad annualità residue di assegnazioni disposte con delibere CIPE del 2006 e anni precedenti già utilizzate nei precedenti piani di riparto;

Considerato che rispetto alla richiesta formulata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di trasferimento dell'importo di € 23.861.000,00 ai sensi dell'art. 11 della legge n. 451/94 contabilizzato tra le disponibilità ripartite nel piano di riparto FAR per l'anno 2009, sono stati effettivamente trasferiti € 14.483.786,00, con la conseguente necessità di recuperare l'importo di € 9.377.214,00;

Considerato che ai sensi della predetta L. 451/94 sono stati trasferiti per l'anno 2010 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali € 6.228.915,00 e che tale intervento non risulta rifinanziato per l'anno 2011;

Vista la disponibilità sull'apposito capitolo 7803 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2010 e 2011, della somma complessiva di € 82.633.104,00 stanziata ai sensi dell'art. 5 della legge n. 27.12.1997 n. 449, ai fini della concessione di crediti di imposta;

Vista la comunicazione del Sanpaolo IMI S.p.A. dalla quale risulta che le disponibilità per il 2010 e 2011, derivanti da interessi sulle giacenze, rientri e minori utilizzi sulla gestione del Fondo Speciale per la Ricerca Applica-

ta, ammontano ad € 51.503.301,77, di cui € 27.060.358,05 relativi al credito agevolato;

Vista la ricognizione delle somme derivanti da minori utilizzi e revoche di finanziamenti concessi sul FAR, dalla quale risultano al 31 dicembre 2010, disponibilità pari ad € 128.332.933,04, di cui € 65.321.212,57 relativi al credito agevolato;

Vista la ricognizione delle economie di gestione del Fondo conseguenti la mancata utilizzazione di somme assegnate nei piani di ripartizione FAR 2007-2009, per un totale di € 1.057.475.431,00, di cui € 681.667.866,00 relativi al credito agevolato essenzialmente derivante dall'operazione di cartolarizzazione dei crediti FAR/FSRA;

Visto i rendiconti finanziari del conto di contabilità speciale del FAR relativi agli anni 2010 e 2011 e in particolare gli incassi relativi alle rate dei crediti agevolati non cartolarizzati, pari a € 181.379.088,24;

Considerato che dal predetto importo vanno recuperate le somme rimborsate alle aziende a seguito di rimodulazione dei piani di ammortamento per un totale di € 1.480.694,83;

Considerato che l'importo complessivo delle disponibilità del Fondo Agevolazioni alla Ricerca per gli anni 2010 e 2011 risulta pertanto pari ad € 1.496.694.864,22 di cui € 1.084.753.964,31 relativi alla sezione nazionale ed € 411.940.899,91 relativi alla sezione aree depresse;

Visto il decreto ministeriale n. 295 del 31.5.2011 recante la «Direttiva per la ripartizione del Fondo di cui all'art.5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297» relativa alle disponibilità degli anni 2010 e 2011, in corso di registrazione da parte della Corte dei Conti;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo 297/99 che prevede l'onere a carico del FAR delle attività di servizio e consulenza necessarie alla gestione ed al monitoraggio degli interventi finanziati.

Decreta:

Art. 1.

Le complessive disponibilità del FAR per gli anni 2010 e 2011 di cui alle premesse, pari a € 1.496.694.864,22, sono ripartite tra i vari strumenti di intervento previsti nel decreto legislativo 297/99 come indicato nell'allegata tabella, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2011

Il direttore generale: AGOSTINI

Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2011

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 10, foglio n. 127




TABELLA ALLEGATA AL DECRETO N. 332 del 10.06.11  
RIPARTO FONDO AGEVOLAZIONI ALLA RICERCA  
ANNI 2010-2011

Riferimento art. DM 593/2010	Contributi alla spesa Contributo in conto interessi Credito d'imposta			Credito agevolato			Totale		
	Nazionale	Area depresse	Totale	Nazionale	Area depresse	Totale	Nazionale	Area depresse	Totale
5	30.000.000,00	55.000.000,00	85.000.000,00	258.500.000,00	52.000.000,00	310.500.000,00	288.500.000,00	107.000.000,00	395.500.000,00
6	15.000.000,00	55.000.000,00	70.000.000,00	110.000.000,00	50.000.000,00	160.000.000,00	125.000.000,00	105.000.000,00	230.000.000,00
7	20.000.000,00	10.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	3.000.000,00	33.000.000,00	50.000.000,00	13.000.000,00	63.000.000,00
8	5.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	30.000.000,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	40.435.231,81	5.000.000,00	45.435.231,81	50.000.000,00	5.000.000,00	55.000.000,00	90.435.231,81	10.000.000,00	100.435.231,81
11	11.000.000,00	5.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	5.000.000,00	16.000.000,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	131.987.299,19	50.000.000,00	181.987.299,19	359.500.000,00	11.500.000,00	371.000.000,00	491.487.299,19	61.500.000,00	552.987.299,19
14	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00
15	2.000.000,00	400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	400.000,00	2.400.000,00
16	2.500.000,00	500.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
	703.727,57	1.720.775,62	2.424.503,19	3.627.705,74	1.000.000,00	4.627.705,74	4.331.433,31	2.720.775,62	7.052.208,93
	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	4.000.000,00	820.124,29	4.820.124,29	4.500.000,00	1.820.124,29	6.320.124,29
<b>T O T A L I</b>	<b>259.126.258,57</b>	<b>283.620.775,62</b>	<b>542.747.034,19</b>	<b>825.627.705,74</b>	<b>128.320.124,29</b>	<b>953.947.830,03</b>	<b>1.084.753.964,31</b>	<b>411.940.899,91</b>	<b>1.496.694.864,22</b>

(1) di cui 82.633,104 da stanziamento MEF per credito d'imposta

